



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

N°48 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TRIBUTI
---------------------	---------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021
---------	---

Oggi **trenta 30-12-2020** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Ferronato Nicola	Presente in videoconferenza	Spigolon Meneguzzo Gianfranco	Presente in videoconferenza
Frigo Monica	Presente in videoconferenza	Toniello Gabriele	Presente in videoconferenza
Vezzaro Marcello	Presente in videoconferenza	Sartori Paola	Presente in videoconferenza
Pesavento Roberto	Presente in videoconferenza	Franco Rita	Presente in videoconferenza
Meda Paolo	Presente in videoconferenza	Fabris Anna Maria	Presente in videoconferenza
De Franceschi Paola	Presente in videoconferenza	Cappozzo Ferdinando	Assente
Peruzzi Francesca	Presente in videoconferenza	Laghetto Bruno	Presente in videoconferenza
Gaias Stefania	Presente in videoconferenza	Lunardello Marili'	Assente
Nardi Enrico	Presente in videoconferenza		

Presenti 15 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferronato Nicola nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30.06.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- richiamata la Legge 17 luglio 2020 n.77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (decreto Rilancio) e precisamente il comma 3 bis dell'art.106 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31.01.2021. Entro questo termine, in base alle disposizioni citate in precedenza, i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti) per l'anno 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, al fine della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto

delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2020 di "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni Imu per l'anno 2020;
- Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2020 ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria";

Di dare atto della **mancanza del decreto istitutivo del prospetto delle aliquote** e di quanto affermato dal Mef nella risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 dove si precisa che la nuova disposizione produrrà effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile, a seguito dell'approvazione del decreto previsto dal comma 756 della Legge 160/2019;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta **2021** nelle seguenti misure:

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI	0,9 PER CENTO
---	---------------

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI	1,06 PER CENTO
---------------------------	----------------

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1 A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)	0,6 PER CENTO
---	---------------

ALIQUOTA	0,6 PER CENTO
----------	---------------

PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI, MEDIANTE CONTRATTO REGISTRATO, A CONDIZIONE CHE IL COMODATARIO VI ABBIA TRASFERITO LA RESIDENZA, AGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A SUOCERI, GENERI E NUORE, MEDIANTE CONTRATTO REGISTRATO, A CONDIZIONE CHE IL COMODATARIO VI ABBIA TRASFERITO LA RESIDENZA, NONCHE' AGLI IMMOBILI OCCUPATI DAI NUDI PROPRIETARI CON USUFRUTTO A FAVORE DEI GENITORI O FIGLI.

L'uso gratuito dovrà risultare da un atto di comodato gratuito, registrato all'Ufficio del Registro e allegato alla comunicazione da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune. La decorrenza dell'applicazione avrà effetto dalla data di registrazione dell'atto medesimo. I contratti di comodato registrati già presentati all'Ufficio Tributi sono ritenuti validi. Le domande di agevolazioni già presentate all'ufficio tributi relative agli immobili occupati dai nudi proprietari con usufrutto a favore dei genitori e figli sono ritenute valide;

ALIQUOTA FABBRICATI MERCE	0,00 PER
CENTO	

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art.9, c.3-bis del D.L. 557/1993	0,00 PER
CENTO	

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
4. di approvare, altresì, per l'annualità 2021 ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dal comma 749 della Legge di Bilancio 2020, per l'abitazione principale e le relative pertinenze delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per l'imposta municipale propria (IMU);
5. di dare atto che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni imu, non comportano variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, confermando la previsione iscritta a bilancio;

6. di disporre la trasmissione telematica sul sito www.finanze.gov.it in base al comma 15 dell'art.13 del Decreto legge 201 del 2011 e s.m.i. che cita testualmente “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360* “.

Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Ferronato Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Pelle' Michelangelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-20

Il Responsabile del servizio
Tosin Marzia Flora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-12-20

Il Responsabile del servizio
Pelle' Michelangelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 30-12-2020

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 6.

Comune di Caldogno li 04-01-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 30-12-2020

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa